

TI_GERICHTE 12.2005.209 vom 6. Dezember 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2005.209

FR: TI_GERICHTE 12.2005.209 du 6 décembre 2006

IT: TI_GERICHTE 12.2005.209 del 6 dicembre 2006

Regeste

appalto - notifica dei difetti - prescrizione

Erwägungen

E. 6

dicembre 2006 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.85 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 maggio 2004 da AP 1 rappr. da RA 1 contro AO 1 rappr. da RA 2 chiedente la condanna della convenuta ad eseguire il risanamento dei serramenti da essa posati nell'abitazione dell'attore, domande alle quali la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 2 novembre 2005, respingendo la petizione per intervenuta perenzione e prescrizione; appellante l'attore con atto d'appello 24 novembre 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dalla controparte; mentre la convenuta con osservazioni 12 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti ritenuto in fatto: 1. L'attore è proprietario di una casa d'abitazione a S _____, C _____, sita nelle immediate vicinanze dell'autostrada. Nel corso del 1998 egli ha chiesto alla J__M _____ SA un'offerta per la sostituzione di alcune finestre della propria casa. La prima offerta, del 30 giugno 1998, che prevedeva un costo di fr. 10'360.-, è successivamente stata modificata, avendo l'attore optato per la posa di "vetri isolanti fonici 41 dB", ciò che comportava un aumento dei costi a fr. 14'190.-. Terminata l'installazione delle nuove finestre nel corso del 1999, la convenuta ha emesso la propria fattura il 5 ottobre 1999, per l'importo concordato di fr. 13'480.-, che l'attore ha pagato. Nel 2002 l'attore ha incaricato uno studio tecnico di procedere all'esame della situazione e di valutare la possibilità di ulteriori misure di risanamento fonico. In occasione delle misurazioni effettuate il 26 agosto 2002 è emerso che l'abbattimento fonico dei serramenti posati dalla convenuta era di 36 dB, inferiore ai 41 dB indicati nella conferma d'ordine 3 marzo 1999. Il 26 settembre 2002 l'attore ha comunicato alla convenuta l'esito dell'esame, invitandola a sostituire a proprie spese i vetri. Ne è quindi seguito uno scambio di corrispondenza, nel quale è stata coinvolta anche la ditta T _____ SA, fornitrice dei vetri. L'attore ha quindi proposto di far allestire una perizia all'E _____, proposta accettata dalla convenuta nell'agosto 2003. Il 21 novembre 2003 l'E__ ha rassegnato il referto peritale, dal quale risulta che l'abbattimento del rumore è di 36 dB. 2. Con petizione 10 maggio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta ad eseguire il risanamento dei serramenti da essa posati nella sua abitazione. L'attore, invocate le norme disciplinanti il contratto d'appalto, sostiene che l'opera è difettosa perché i serramenti sono difformi da

quanto stabilito nel contratto e asserisce che la notifica dei difetti è tempestiva, considerato che essi hanno potuto essere accertati solo utilizzando speciali attrezzature e sono stati comunicati alla controparte non appena scoperti. 3. Con risposta 13 settembre 2004 la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando, tra l'altro, le eccezioni di prescrizione e di perenzione. Essa sostiene che la consegna dell'opera è avvenuta il 30 aprile 1999 o, al più tardi, il 4 maggio successivo, data in cui è stato effettuato un ultimo intervento di rifinitura. Di conseguenza il termine quinquennale di prescrizione è intervenuto prima dell'inoltro della petizione 10 maggio 2004. La convenuta contesta altresì la tempestività della notifica del preteso difetto, rilevando che, avendo l'attore ammesso di aver constatato immediatamente l'insufficiente isolamento fonico dei serramenti, le contestazioni intervenute a tre anni e 5 mesi dalla consegna dell'opera sono tardive. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande. Limitata l'udienza preliminare all'esame delle eccezioni di prescrizione e perenzione ed esperita la relativa istruttoria, la parte convenuta ha confermato le suddette eccezioni, di cui l'attore ha postulato la reiezione. 4. Con sentenza 2 novembre 2005 il Pretore, accertato che i lavori erano stati portati a termine il 30 aprile 1999 o al più tardi il 4 maggio successivo e che la petizione era stata inoltrata il 10 maggio 2004, ha accolto l'eccezione di prescrizione. Il primo giudice ha altresì considerata fondata l'eccezione di perenzione, rilevando che l'attore non ha tempestivamente verificato l'opera, ed ha atteso un mese dal momento in cui ha ricevuto i risultati dei rilievi prima di notificare il difetto. 5. Con appello 24 novembre 2005 l'attore postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere le eccezioni di perenzione e prescrizione. Con osservazioni 12 gennaio 2006 l'appellata postula la reiezione del gravame. considerato in diritto: 6. L'art. 367 CO dispone che, consegnata l'opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l'ordinario corso degli affari e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v'è il rischio che l'attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l'adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit., n. 2175; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO). Da un punto di vista processuale, l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176, 118 II 147), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non allegghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.,

E. 10

Incontestato e incontestabile che ai lavori di posa dei serramenti torni applicabile il termine quinquennale dell'art. 371 cpv. 2 CO, è da esaminare quando sia avvenuta la consegna. Il Pretore ha stabilito che i lavori sono stati ultimati il 30 aprile 1999 o, volendo considerare alcuni lavori di rifinitura, al più tardi il 4 maggio successivo. L'appellante sostiene nondimeno che, nella fattura essendo stato indicato il 3 settembre 1999 quale data di

fornitura, egli poteva in buona fede ritenere che quella fosse la data di decorrenza del termine di prescrizione, ritenuto altresì che l'appellata non ha dimostrato che i lavori sono stati terminati prima della data indicata nella fattura. A torto l'appellante contesta la data di conclusione dei lavori. I testi hanno infatti univocamente riferito che i lavori sono stati terminati il 30 aprile 1999 (verbale 7 aprile 2005, testi _____, pag. 1, _____, pag. 5, _____, pag. 6, _____, pag. 7, _____, pag. 8, _____, pag. 9), sicché la convenuta ha fatto fronte al proprio onere probatorio in merito alla data della consegna dell'opera. Per quanto concerne l'indicazione "data fornitura: 3.09.1999", risulta dalle medesime testimonianze che la stessa è frutto di un errore (cfr. in particolare la testimonianza di _____). Il fatto che l'appellante possa aver erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla data indicata nella fattura invece che dall'effettiva consegna dell'opera non è di per se rilevante e comunque non permette di ritenere che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata abusivamente.

E. 11

L'appellante sostiene che l'appellata ha interrotto il termine di prescrizione sottoscrivendo l'impegno di accettare la perizia giudiziaria e di assumersene i costi nell'eventualità che ne risultasse una sua responsabilità. Il comportamento dell'appellata non è tuttavia stato tale da poter indurre nell'attore il convincimento che essa avrebbe anche rinunciato a sollevare l'eccezione di prescrizione, alla quale gli scritti del 18 giugno 2003 e 7 agosto 2003 dell'appellante (doc. S e R) neppure fanno accenno. Non vi sono elementi per poter ritenere che l'adesione alla richiesta di far stabilire peritalmente le responsabilità -e di eventualmente assumersi le spese peritali- sia atto ad interrompere il decorso della prescrizione. Dal solo fatto che ha accettato di sottoporre la questione al perito per evitare la procedura giudiziaria non si può dedurre che l'appellata abbia anche riconosciuto la propria responsabilità, responsabilità che peraltro a tutt'oggi contesta sostenendo che i parametri di insonorizzazione contrattualmente pattuiti erano invero riferiti al solo vetro -che li rispetta-e non all'intero serramento, questione questa a tutt'oggi non accertata né risolta dalla perizia. Per i motivi che precedono l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quanto concerne il valore di causa, si rileva che parte attrice ha chiesto il risanamento dei serramenti, sicché è da ritenere che la spesa sia perlomeno dell'ordine di grandezza di quella sostenuta per la posa dei nuovi serramenti, vale a dire indicativamente fr. 14'000.-. per i quali motivi, pronuncia :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.